# I TEMI: COVID-19 I CHIARIMENTI DELL'INPS

## 01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** ha avuta una prima, parzialissima, risposta con le misure previste dal **DL 17 marzo 2020, n. 18** cosiddetto **Cura Italia**.

Con **una serie di messaggi, in data 20 marzo 2020, L'INPS**, rimandando alle future circolari illustrative dopo il parere favorevole del Ministero, **ha tempestivamente fornito** le prime istruzioni per gli argomenti di interesse dell'Istituto, precisamente con i messaggi:

| | |
|---|---|
| **1281** | **Prime informazioni su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting;** |
| **1286** | **Prime informazioni su proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola** |
| **1287** | **Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga** |
| **1288** | **Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati** |

In questa scheda illustriamo una rapida sintesi di tali misure seguendo **le istruzioni fornite dall'INPS**.

## 02. MSG 1281 – INFORMAZIONI SU CONGEDI PARENTALI, PERMESSI LEGGE 104/92, BONUS BABY-SITTING

### 1. CONGEDI COVID -19

Premettendo che le disposizioni riguardano i figli naturali e/o riconosciuti, gli adottivi, i casi di affidamento e collocamento temporaneo il detto congedo straordinario è fruibile per **massimo 15 giorni complessivi**, in modalità alternativa, **da uno solo dei genitori per nucleo familiare**, per periodi che decorrono **dal 5 marzo al 3 aprile**.

I beneficiari sono **genitori lavoratori dipendenti privati**, esattamente:

| |
|---|
| Genitori con figli che **hanno fino a 12 anni di età**: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al **50%** della retribuzione e la contribuzione figurativa; |
| Genitori con figli **dai 12 ai 16 anni**: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa; |
| Genitori di figli **con handicap** in situazione di gravità **senza limiti di età**, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità **pari al 50%** della retribuzione e la contribuzione figurativa; |
| Genitori che **hanno esaurito la fruizione massima individuale** e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19. |

Le modalità **per presentare la domanda** secondo la seguente tabella:

| |
|---|
| I genitori che **hanno già fatto richiesta** e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi; |
| I genitori di figli **con handicap** in situazione di gravità che **hanno già fatto richiesta** e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità; |
| I genitori **non fruitori**, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" **possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS**, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso; |
| I genitori di **figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave**, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, **possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda** e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione; |
| I genitori con figli di **età compresa tra i 12 e i 16 anni**, devono presentare domanda di congedo COVID-19 **unicamente al proprio datore di lavoro** e non all'INPS. |

Ulteriore misura è prevista per **i lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS**, la misura del congedo è prevista per:

| |
|---|
| Genitori con figli **anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età**: per il congedo è riconosciuta **un'indennità pari al 50% di 1/365** del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità; |
| Genitori di figli **con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età** purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta **un'indennità pari al 50%, di 1/365** del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità, |

**Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo**.

In questi casi la domanda va presentata come nella tabella che segue:

| |
|---|
| I genitori con **figli minori di 3 anni** possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso; |
| I genitori con **figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni** potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo; |
| I genitori con **figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave** possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo |

I periodi di congedo parentale **ordinario eventualmente già richiesti**, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, **non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19**.

Il congedo parentale straordinario può essere richiesto anche dai **lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS** che si trovino nelle condizioni seguenti:

Genitori con figli **anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età**: per il congedo è riconosciuta un'indennità **pari al 50%** della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto

Genitori di figli con **handicap in situazione di gravità, senza limiti di età** purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;

**Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva**.

**Quanto alla domanda**:

I genitori con **figli minori di 1 anno** possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;

I genitori con figli di **età tra 1 anno e fino ai 12 anni** potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso;

I genitori con figli di **età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave** possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo

I periodi di congedo parentale **ordinario** eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, **non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19**.

Per quanto riguarda i **lavoratori dipendenti pubblici** modalità di fruizione e relative indennità sono a **cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro** alla quale devono rivolgersi.

**RICORDA:**

Se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito o se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting: **i predetti congedi e permessi non sono fruibili**.

**RICORDA ANCORA:**

**È possibile cumulare**:

- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

## 2. PERMESSI LEGGE 104/92 COVID-19

La norma ha previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti, **in aggiunta ai 3 giorni mensili** già previsti dalla legge n. 104/92 è possibile fruire di **ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile**. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

I lavoratori dipendenti privati per **presentare la domanda** devono attenersi alle seguenti disposizioni:

| |
|---|
| Il lavoratore che **ha già un provvedimento** di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi; |
| Chi è **privo di provvedimento** deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni; |
| I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili. |

I **lavoratori dipendenti pubblici** devono rivolgersi alla **propria Amministrazione**.

## 3. BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

Il decreto **Cura Italia** ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

**Il bonus spetta**:

ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;

anche in caso di adozione e affido preadottivo;

oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

è erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Quindi i **beneficiari** sono:

**Lavoratori dipendenti Privati,**

**Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS,**

**Lavoratori Autonomi** (iscritti e non all'INPS)

**La misura massima del voucher è di 600 euro per famiglia**. I lavoratori autonomi non iscritti all'INPS devono effettuare la comunicazione tramite la rispettiva Cassa di previdenza.

Il **bonus per servizi di baby-sitting** s**petta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato**, appartenenti alle **categorie**:

• Medici; • Infermieri; • Tecnici di laboratorio biomedico; • Tecnici di radiologia medica; • Operatori sociosanitari • al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per i quali il bonus: è erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche e l'importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

**RICORDA:**

Il **bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile**:

- se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

**RICORDA ANCORA:**

**È possibile cumulare**:

- il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);
- il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Ricapitolando **la domanda può essere presentata**:

per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;

avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto.

La domanda sarà disponibile **entro la prima settimana di aprile** a seguito dell'implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità attraverso il sito INPS o rivolgendosi ad un **Patronato**.

**Come attivare il libretto famiglia** per poter fruire del bonus per servizi di babysitting

I beneficiari del bonus avranno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > "Libretto Famiglia link". Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando "l'appropriazione" delle somme nell'ambito di tale procedura

## 03. MSG 1286 – INFORMAZIONI SU PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE NASPI, DIS-COLL, DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Il Decreto Cura Italia, ha previsto, **la proroga dei termini di presentazione delle stesse**.

In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal **1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, il termine di presentazione delle indennità **NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni**, pertanto il termine ordinario aumenta **da 68 giorni a 128 giorni**, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Nella ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL **oltre il termine ordinario di 68 giorni** dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d'ufficio.

È stata altresì prevista la **proroga di 60 giorni del termine** (fissato a 30 giorni) per la presentazione **delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata**, nonché per l'adempimento connesso all'obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto **ampliati da 30 a 90 giorni**.

Le domande di incentivo all'autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d'ufficio.

Le prestazioni di **NASpI e DIS-COLL** che sono state **poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito** annuo

presunto verranno riesaminate d'ufficio qualora l'attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.

Infine, per le domande di **disoccupazione agricola** in competenza 2019 da presentarsi nell'anno 2020, **il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020**; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate **anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020**.

## 04. MSG 1287 – INFORMAZIONI SU CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

### 1. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CON CAUSALE "COVID-19 NAZIONALE"

**Possono presentare la domanda**:

| |
|---|
| imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; |
| cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; |
| imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; |
| cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; |
| imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; |
| imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; |
| imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; |
| imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; |
| imprese addette all'armamento ferroviario; |

| |
|---|
| imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; |
| imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; |
| imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; |
| imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. |

**Relativamente alla domanda da presentare**:

| |
|---|
| La domanda può essere presentata, con le consuete modalità**, per periodi** decorrenti **dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020** e per una **durata massima di 9 settimane**, utilizzando la nuova causale denominata "**COVID-19 nazionale**"; |
| Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. **Conseguentemente, l'azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari**; |
| Le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per "**Emergenza COVID-19 nazionale**" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti. |

Sono state **previste alcune agevolazioni per favorire la massima fruizione** delle integrazioni salariali:

| |
|---|
| **non è dovuto** il pagamento del contributo addizionale; |
| **non si tiene conto** dei seguenti limiti:<br>• limite delle 52 settimane nel biennio mobile;<br>• limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;<br>• limite di 1/3 delle ore lavorabili; |
| i **periodi autorizzati sono neutralizzati** in caso di successive richieste; |

| |
|---|
| **non occorre** che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che **siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020**; |
| il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. |

**Per quanto riguarda le aziende in CIGS:**

| |
|---|
| le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie; |
| la cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta; |
| le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, **non possono accedere** alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, **la cassa integrazione in deroga**. |

Inoltre in aggiunta **all'ordinaria modalità di erogazione** delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, **sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa**.

## 2. ASSEGNO ORDINARIO

**L'assegno ordinario** è una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

**Vediamo in maggior dettaglio i beneficiari.**

| **Per il Fondo di integrazione salariale (FIS)**: |
|---|
| lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, **impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti**; |
| datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività |

| **Per i Fondi di solidarietà di settore:** |
|---|
| lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, **esclusi i dirigenti**, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi. |

E' stata qui introdotta una **disciplina semplificata** che vediamo di seguito:

| |
|---|
| **non è dovuto** il pagamento del contributo addizionale; |
| **non si tiene conto** del tetto contributivo aziendale; |
| **non si tiene conto** dei seguenti limiti:<br>• limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);<br>• limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;<br>• limite di 1/3 delle ore lavorabili; |
| i periodi autorizzati **sono neutralizzati** in caso di successive richieste; |
| non occorre che i lavoratori siano in possesso del **requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro**, ma è solo sufficiente che siano alle **dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020**; |

| |
|---|
| il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. |

**Per quanto riguarda la domanda**:

| |
|---|
| in deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata **entro la fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa; |
| deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", selezionando la causale "Emergenza COVID-19 nazionale": |
| alla stessa non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria; |
| nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda; |
| le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti; |
| per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS. |

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, **sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore**, **senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa**.

## 3. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID-19

**Il provvedimento spetta:**

| |
|---|
| a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti; |
| per un periodo non superiore a nove settimane. |

**I soggetti esclusi sono:**

| |
|---|
| datori di lavoro domestico |
| datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà; |
| lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. |

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta "zona rossa".

Ai beneficiari è riconosciuto **il trattamento d'integrazione salariale**, la **contribuzione figurativa** e i **relativi oneri accessori** (**ANF)**.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a "lavoro" ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

**RICORDA:**

**Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica**.

**RICORDA ANCORA:**

**Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale**.

Ai fini di detto riconoscimento **non si applicano**:

| |
|---|
| le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro; |
| il contributo addizionale; |
| la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga. |

La prestazione è concessa **con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge**.

Le domande di accesso alla **prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate**, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

**E' previsto esclusivamente il pagamento diretto**.

**Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello "SR 41"**.

## 05. MSG 1288 – INFORMAZIONI SULLE INDENNITA' PREVISTE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI, PARASUBORDINATI E SUBORDINATI

**L'INPS assicura** che sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.

Di seguito illustriamo sinteticamente le diverse prestazioni previste.

### 1. INDENNITA' COVID 19

Sono le indennità **previste per il mese di marzo 2020 dell'importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale**.

Di seguito **l'elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime**-

| **Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi** |
|---|
| i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS; |
| i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS. |

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori **non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.**

| **Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria** |
|---|
| Artigiani; |
| Commercianti; |
| Coltivatori diretti, coloni e mezzadri. |

Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari **di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS**.

| **Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali** |
|---|
| lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020. |

Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari **di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020**.

| **Indennità lavoratori agricoli** |
| --- |
| operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:<br>• possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;<br>• non siano titolari di pensione. |

| **Indennità lavoratori dello spettacolo** |
| --- |
| lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:<br>• almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;<br>• che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;<br>• detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. |

| **RICORDA:** |
| --- |
| **Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.** |

**Per quanto riguarda la domanda** i lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all'INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici INPS oppure attraverso i patronati.

Le domande **saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo**, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.